

CIA informa

Sommario:

- **Legge di Bilancio 2025 per le imprese**
- **Legge di Bilancio 2025 per l'agricoltura**
- **Legge di Bilancio 2025 per le famiglie e lavoratori dipendenti**
- **Scadenziario**

L'approvazione da parte del Parlamento della Legge n. 207 del 30 Dicembre 2024 contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027".

Le principali risorse della manovra sono rivolte al **sostegno ai redditi medio bassi** attraverso:

- Il taglio del cuneo fiscale
- La revisione delle aliquote Irpef

Alla **famiglia** con interventi quali:

- Rafforzamento dei congedi parentali e bonus nido
- Esonero contributivo delle lavoratrici madri
- Aumento del massimale di detrazione per le spese a scuole paritarie
- Bonus nuove nascite/adozioni

Alla **Sanità** attraverso lo stanziamento di risorse per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale

A misure per il **lavoro** quali:

- La proroga della deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni
- La proroga della detassazione dei premi di produttività
- Fringe Benefit per lavoratori dipendenti

Alle **Imprese** attraverso:

- L'introduzione dell'Ires Premiale
- L'incremento delle risorse per la Nuova Sabatini

LEGGE DI BILANCIO 2025 PER LE IMPRESE



PROROGA DELLA MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI

La Legge di Bilancio 2025 dispone di una **proroga della maxi deduzione** prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le **nuove assunzioni di dipendenti** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi** (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio

corrispondente all'anno civile, i periodi d'imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).

Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:

- **20% del costo riferibile all'incremento occupazionale**, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- **30% del costo riferibile all'incremento occupazionale**, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all'Allegato I del D. Lgs. n. 216/2023.



CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese e alle **società di servizi energetici (ESCO)** per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017):

- che comportino una riduzione dei consumi energetici non inferiore del 3% o una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 5% dei processi interessati dall'investimento
- effettuati nel 2024 e 2025
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione
- destinati a strutture produttive ubicati in Italia

Sono compresi tra i progetti di innovazione agevolabili che consentono una riduzione dei consumi energetici:

- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa **finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

A tal proposito sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici:

CIA – Agricoltori Italiani Venezia

Tel. 041.5381999 Email ciavenezia@ciavenezia.it www.ciavenezia.it

FB @CiaVenezia IG @cia_venezia

- prodotti in UE con un'efficienza a livello di modulo pari ad almeno il 21,5%
- con celle prodotte in UE con un'efficienza a livello di cella di almeno il 23,5%
- prodotti in UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio prodotte in UE con un'efficienza di cella pari ad almeno il 24%.

Le modifiche sono relative a:

- una **riduzione degli scaglioni d'investimento da 3 a 2**
- all'introduzione di un'aliquota unica per investimenti fino a 10.000.000 di euro

In sintesi per investimenti **fino a 10.000.000 di euro** il credito d'imposta spetta nella misura del:

- **35%** con una riduzione dei consumi energetici dal 3% al 6% della struttura produttiva e dal 5% al 10% per i processi
- **40%** con una riduzione dei consumi energetici superiore al 6% e fino al 10% della struttura produttiva e superiore al 10% fino al 15% per i processi
- **45%** con una riduzione dei consumi energetici superiore al 10% della struttura produttiva e superiore al 15% per i processi

Per gli investimenti **superiori 10.000.000 di euro fino a 50.000.000 euro** la situazione è rimasta invariata, per cui il credito d'imposta spetta nella misura del:

- **5%** con una riduzione dei consumi energetici dal 3% al 6% della struttura produttiva e dal 5% al 10% per i processi
- **10%** con una riduzione dei consumi energetici superiore al 6% e fino al 10% della struttura produttiva e superiore al 10% fino al 15% per i processi
- **15%** con una riduzione dei consumi energetici superiore al 10% della struttura produttiva e superiore al 15% per i processi

La possibilità di fruire del credito d'imposta con le maggiori nuove aliquote, in relazione ai progetti di investimento **"ammessi a prenotazione" dall'1.1.2024 fino all'1.1.2025, è subordinata all'invio di un'apposita comunicazione del GSE** sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'art. 38, comma 21, DL n. 19/2024.

Il credito d'imposta **non è cumulabile**, relativamente ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali **"Industria 4.0"**.

E' invece **cumulabile** con:

- Credito d'imposta ZES Unica Mezzogiorno
- Credito d'imposta ZES Unica Mezzogiorno con riferimento alle imprese del settore agricolo, pesca, acquacoltura
- Credito d'imposta Zona Logistica Semplificata
- Ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi/strumenti dell'UE a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.



CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

In sede di approvazione sono state introdotte le seguenti novità:

- **abrogazione** del credito d'imposta nella misura del 10% per gli **investimenti in beni immateriali** di cui alla Tabella B, **effettuati dall'1.1 al 31.12.2025 / "prenotati" entro il 31.12.2025**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.6.2026**
- introduzione di un **limite massimo di spesa (€ 2.200 milioni)** per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali di cui alla Tabella A, **effettuati dall'1.1 al 31.12.2025 / "prenotati" entro il 31.12.2025**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.6.2026**

Il predetto limite di spesa **non opera** in relazione agli investimenti per i quali "entro la data di pubblicazione della presente legge" (31.12.2024) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al fine del **rispetto del predetto limite** di spesa, l'impresa invia al MiMiT una **comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d'imposta maturato**, utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024.

Ai fini della **fruizione del credito d'imposta**, il **MiMiT trasmette all'Agenzia delle Entrate** l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, **secondo l'ordine cronologico** di ricevimento delle comunicazioni.

LEGGE DI BILANCIO 2025 PER L'AGRICOLTURA

Molte attività sociali, per le emergenze e poche misure strutturali per l'agricoltura.

Stanziati complessivamente 690 milioni di euro soprattutto per le emergenze agricole. A far la parte del leone soprattutto i fondi per la Carta Dedicata a Te, a cui sono destinati 500 milioni di euro.



EMERGENZE IN AGRICOLTURA

Rifinanziamento FSN

Incremento del Fondo di 15 milioni di euro per il 2025, per sostenere le aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative finanziabili esclusivamente da risorse di intervento nazionale.



MISURE FISCALI E TRIBUTARIE

Riduzione accise per la birra

Stabilizzazione della riduzione del 50% delle accise sulla birra per i microbirrifici a decorrere dal 2025.



PESCA

Indennità fermo pesca

E' **prorogato** anche per l'anno **2025**, nella misura di 30 milioni di euro, il finanziamento dell'**indennità onnicomprensiva**, pari a 30,00 euro giornalieri, per ciascun **lavoratore dipendente di impresa adibita alla pesca marittima**, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla Legge n. 250/1958, in caso di **sospensione dal lavoro** derivante da misure di **arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio**.

Rifinanziamento Programma nazionale triennale della pesca

Aumento della dotazione finanziaria del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura di 2,25 milioni di euro



RIVALUTAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI, NEGOZiate E NON NEGOZiate, E DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA

E' introdotta a regime la possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, dei terreni edificabili e con destinazione agricola, che prevede:

- L'aumento dal 16 al **18% dell'imposta sostitutiva dovuta per effettuare la rivalutazione** (da versare entro il 30 Novembre)
- La possibilità di **rateizzare il versamento dell'imposta sostitutiva** fino ad un **massimo di tre rate annuali**, di pari importo, **dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre**.

LEGGE DI BILANCIO 2025 PER LE FAMIGLIE E I LAVORATORI DIPENDENTI

Modificate le disposizioni del TUIR, rendendo strutturale quanto anticipato nel 2024; le aliquote Irpef vengono quindi ridotte da 4 a 3:

2024 e 2025	Percentuale
Fino a 28.000 euro	23%
Da 28.001 a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

Detrazioni Figli e altri familiari a carico

Come noto, a decorrere dall'1.3.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell'Assegno Unico erogato dall'INPS.

E' ora previsto che la detrazione per figli a carico:

- è riconosciuta per i figli "**di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata**" ai sensi dell'art. 3, Legge n. 104/92;
- **non spetta** ai contribuenti che non sono cittadini italiani / UE / SEE per i **familiari residenti all'estero**

Detrazione Spese di Istruzione

Aumentato da 800 euro a 1.000 euro dell'importo massimo delle **spese di istruzioni detraibili** relativa alla frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.



DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI

Il Legislatore ha apportato una vera e propria sforbiciata alle detrazioni edilizie.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR e all'art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione, da ripartire in **10 quote annuali**.

Ora, la detrazione, determinata considerando il **limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000**:

- **nel 2025** è riconosciuta nella misura del:
 - **50%** per le sole spese sostenute dal **proprietario e titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale**;
 - **36%** negli altri casi;
- **nel 2026 e 2027** è riconosciuta nelle seguenti misure:
 - **36%** per le sole spese sostenute dal **proprietario, titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale**;
 - **30%** negli altri casi.

Dalla nuova formulazione della norma risulta che non possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l'abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli "altri casi".

Novità: da tali interventi sono **escluse le spese sostenute** per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.

Risparmio Energetico-Ecobonus

Per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica, per i quali è possibile fruire delle detrazioni "ordinarie" (diverse dal Superbonus) va fatto riferimento principalmente alla Legge n. 296/2006 (commi da 344 a 347) e al DL n. 63/2013, oggetto di ripetute modifiche / integrazioni.

Per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione è riconosciuta nel **2025**:

- 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- 36% negli altri casi;

Nel 2026 e 2027:

- **36%** per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale
- **30%** negli altri casi.

Anche in questa situazione risulta che non possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l'abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli "altri casi".

Novità: da tali interventi sono **escluse le spese sostenute** per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.

Riduzione Rischio Sismico

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, adozione di misure antisismiche e per il "Sisma bonus acquisti" è confermato che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione spettante, determinata considerando la **spesa massima agevolabile di € 96.000** nel 2025 è riconosciuta nella misura del:

- **50%** per le sole spese sostenute dal **proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale**;
- **36%** negli altri casi;

Nel **2026 e 2027** la detrazione spetta nella misura del:

- **36%** per le sole spese sostenute dal **titolare del diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull'abitazione principale**
- **30%** negli altri casi

Dalla nuova formulazione della norma risulta che non possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l'abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli "altri casi".

Si ricorda che l'art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 dispone che, per le spese sostenute **dal 2024** per interventi con "Sismabonus", **la detrazione va ripartita in 10 quote annuali**

Bonus Arredo

La detrazione spettante per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, è confermato il riconoscimento della detrazione anche per le **spese sostenute nel 2025**

- nella misura del **50%**;
- nel limite massimo di spesa di **€ 5.000**;

Condizione sine qua non è che siano stati eseguiti **interventi di recupero edilizio**, per i quali si fruisce della relativa detrazione, **iniziati dall'01-01-2024**.

Eliminazione Barriere Architettoniche 75%

Per le spese sostenute **dal 30.12.2023**, l'art. 3, DL n. 212/2023 ha:

- limitato il beneficio **soltanto agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche** aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici (ferma restando la necessità di rispettare i requisiti richiesti dal DM n. 236/89)
- introdotto **l'obbligo di pagamento con bonifico per agevolazioni fiscali** e acquisire **l'asseverazione** rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 236/89.

La Legge di Bilancio non ha apportato modifiche a riguardo, per cui tale **agevolazione è** valevole **fino al 31-12-2025**.

Bonus Verde

La detrazione del 36% per la sistemazione a verde degli spazi esterni alle abitazioni **cessa il 31 dicembre 2024**.

Limite Massimo spese detraibili dal 2025

Per i contribuenti con **reddito superiore a € 75.000**, a decorrere dalle **spese sostenute 2025**, è applicabile un **nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile** in base all'ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare.

Le rate relative alle spese per interventi edilizi:

- sono **escluse** dal predetto nuovo limite **solo se** relative a **spese sostenute fino al 31-12-2024**
- **concorrono** al raggiungimento del limite massimo di spese detraibili **se** relative a spese **sostenute dall'01-01-2025**



Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto attività (commi 24-29)

Viene aumentata dal 26% al 33% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e viene eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro.

Viene inoltre previsto che per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 al posto del costo o del valore di acquisto può essere assunto il valore a tale data determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, **versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% entro il 30 novembre 2025**, anche **rateizzabile in tre rate annuali** di pari importo e **con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima**.

L'assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente al 1° gennaio 2025 preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell'articolo 68, comma 9-bis, del Tuir.



BONUS PER LE NUOVE NASCITE

Per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum di **1.000 euro**, erogato nel mese successivo a quello di nascita o adozione.

L'importo è erogato dall'INPS su richiesta dell'interessato ed è subordinato a questi requisiti:

- il nucleo familiare di appartenenza del richiedente abbia un valore **ISEE non superiore a 40.000 euro annui** (valore computato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico);
- il richiedente sia **residente in Italia** e rientri nelle categorie di cittadinanza, permesso di soggiorno o legame familiare indicate dalla norma.



BUONO PER LE RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO E FORME DI SUPPORTO DOMICILIARE

Modificata la disciplina sul buono per il pagamento di **rette** relative alla frequenza di **asili nido pubblici e privati**, e alle forme di supporto domiciliare per bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

L'importo è erogato dall'INPS **previa richiesta del genitore**, che deve presentare:

- idonea documentazione relativa **all'iscrizione e al pagamento della retta** a strutture pubbliche o private,
- un'attestazione, rilasciata dal pediatra, che certifichi l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido a causa di **grave patologia cronica**.

Con riferimento alla maggiorazione di 2.100 euro per i **figli nati** a partire **dal 1° gennaio 2024**, è ora necessario:

- possedere il requisito di un valore ISEE, computato al netto dell'Assegno Unico, fino a 40.000 euro,
- non è più richiesta la presenza di almeno un figlio di età inferiore a 10 anni.

Nelle altre ipotesi, la misura del buono è pari a:

- 3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 25.000 euro
- 2.500 euro annui per i nuclei familiari con un valore ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro
- 1.500 euro annui per i casi in cui l'ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all'ISEE.

Anche con riferimento a questi casi, il valore ISEE è computato **al netto** dell'Assegno Unico e familiare per i figli a carico.



Scadenziario di Gennaio

16 Gennaio

Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita a dicembre 2024 e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto.

Irpef Ritenute alla Fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2024 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2024 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Irpef altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2024 relative a:

- Rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
- Utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- Contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Inps Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2024.

Inps Agricoltura

Versamento della quarta rata 2024 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).